

Codice DB1410

D.D. 29 gennaio 2014, n. 183

**REGIO DECRETO 523/1904 - POLIZIA IDRAULICA n.: 5353 - Attraversamento aereo con infrastruttura telefonica (in sanatoria) lungo il corso d'acqua Fosso Pesce Marino nei Comuni di Saliceto e Camerana - Richiedente: TELECOM ITALIA Spa Torino**

In data 05/12/2013 la Soc. TELECOM ITALIA Spa con sede in C.so d'Italia n. 41 - 00189 Roma, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale (*in sanatoria*) per il mantenimento dell'attraversamento aereo del corso d'acqua avente sedime demaniale denominato Fosso Pesce Marino in comune di Saliceto e Camerana;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del Geom. Piccolo Francesco in base ai quali viene individuata e definita l'opera da mantenere, opera realizzata prima del 1975 quando il corso d'acqua non era assoggettato ai disposti del R.D 523/1904, opera di competenza oggi del Settore scrivente, visti i disposti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14/LAP/PET del 8/10/1998:

□ *Attraversamento aereo del Fosso Pesce Marino con cavo telefonico sorretto da pali in legno*

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Saliceto e Camerana per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Camerana in data 13/01/2014 e dal Comune di Saliceto in data 22/01/2014.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera di attraversamento aereo realizzata prima del 1975, viene ritenuta ammissibile ai sensi del R. D. n. 523/1904 nel rispetto del buon regime idraulico del fosso Sattamini.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza della prescrizione di seguito impartita:

□ *Il richiedente dovrà attivarsi per prevedere, nell'ambito della programmazione delle attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura di attraversamento, un intervento di adeguamento della distanza del palo di sostegno posto in sponda dx al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito con l'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 ;*

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Soc. TELECOM ITALIA Spa , con sede in C.so d'Italia, 41 00198 Roma, al mantenimento dell' opera indicata in premessa, realizzata prima del 1975, secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera, dovrà essere mantenuta nel perfetto rispetto di quanto previsto negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, anche per quanto concerne la realizzazione dell' intervento di adeguamento stabilito con la prescrizione richiamata in premessa.

2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la quota d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; nella fattispecie l'autorizzazione viene accordata, fatta salva ogni eventuale acquisizione, da parte del soggetto autorizzato, di ogni altro tipo di autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (*autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.*)

Al presente provvedimento, che costituisce esclusivamente autorizzazione idraulica in sanatoria, seguirà formale atto di Concessione demaniale (in sanatoria) per l'occupazione delle aree demaniali interessate, come previsto dal Regolamento 14/R del 6/12/2004 e s.m.i

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Mauro Forno